



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RGF. 56
2021

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice Est.

dott. Irene Colladet

Giudice

nei giudizi riuniti n. 26 /2021 e 72/2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione
di fallimento

promossi da

EMMEPI PANNELLI SRL (02554000204), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO
MALVICINI (MLVMRC78B13G535Z) elettivamente domiciliata in
Piacenza, Via Gregorio X n.48, presso lo studio del difensore;

e da

ISSAM BARHOUMI (BRHSSM88P20Z352V) con il patrocinio dell'avv.
AMEDEO RIVI (RVIMDA63L13Z133C) elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia , Via Emilia Ospizio 23, presso lo studio del difensore;

RICORRENTI

nei confronti di



DMC DI DOLCI FABIO (DLCFBA85M10E253P) in persona del omonimo titolare, con sede in Monchio delle Corti (PR), Strada della Castagnola, Località Pianadetto;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

letti i ricorsi proposti per la dichiarazione di fallimento di DMC DI DOLCI FABIO;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica a mezzo PEC in data 9 marzo 2021 ed in data 15 giugno 2021);

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " *lavorazioni meccaniche in genere conto terzi* ";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici

1 L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 421.790,36 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2021);

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di DMC DI DOLCI FABIO (DLCFBA85M10E253P) con sede in Monchio delle Corti (PR), Strada della Castagnola, Località Pianadetto in persona dell'omonimo titolare DOLCI FABIO (DLCFBA85M10E253P);

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA



Curatore del fallimento il dott. GIANNI ANGELO PIGONI dottore commercialista, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 25 gennaio 2022, ore 11.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 20 settembre 2021

Il Giudice Est.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Antonella Ioffredi

TRIBUNALE DI PARMA

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE IL 22/09/21

IL FUNZIONARIO PR 22.09.21

Dott. SSA Antonella Ioffredi

